

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 16/04/2026 n. 456

Settore IV

4.1 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo

4.1.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA CAVALLARI SRL - SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: VIA DELL'INDUSTRIA 6 - Z.I. ZIPA - LOC. CASINE, OSTRA (AN). PROVVEDIMENTO N. 12/2026 - RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 9/2018.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare l’art. 208, relativo all’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
 - o le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
 - o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per i suddetti impianti;
- il decreto del Ministero dell’ambiente n. 22 del 14/2/2013, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css), ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- la DGR n. 321 del 4/03/2024, di approvazione delle “Linee guida regionali per la semplificazione della procedura di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006”;
- l’autorizzazione n. 5/2017, emessa con D.D. 161 del 7/2/2017, con la quale la ditta CAVALLARI SRL è stata autorizzata fino al 10/1/2027 all’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, recupero (R3-R4-R5), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi ubicato in Via dell’Industria 6 - Z.I. ZIPA – Località Casine, OSTRA;



Provincia
di Ancona

- la modifica non sostanziale dell'autorizzazione n. 5/2017 apportata con provvedimento n. 9/2018, emesso con D.D. n. 198 del 22/02/2018, relativa alla produzione di 2 tipi di combustibile solido secondario (Css), il primo ancora da qualificarsi come rifiuto (codice EER 191210) e un altro che invece cessa di essere rifiuto (EoW), prescrivendo, al paragrafo IV, per il Css-rifiuto, che *"Il suddetto rifiuto (CER 191210) deve essere conferito direttamente all'impianto in cui viene effettuata la combustione dello stesso, senza depositi intermedi esterni al perimetro dell'impianto di produzione o dell'impianto di combustione, fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto previsti per legge o dettate, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze tecniche di trasporto"*;
- l'istanza della ditta CAVALLARI SRL pervenuta il 24/03/2026, prot. 10182 del 24/03/2026, con la quale si chiede la rettifica del suddetto provvedimento n. 9/2018, con l'eliminazione della suddetta prescrizione, per la seguente motivazione: *"Per quanto attiene il sovrallo prodotto dalle attività di recupero e classificato con il codice EER 191210, il gestore ha la possibilità di conferire il suddetto rifiuto ad impianti autorizzati al recupero energetico (R1) ubicati in altre aree del territorio nazionale /o comunitario mediante trasporto marittimo, in linea con quanto previsto dalla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Tale modalità di conferimento renderebbe però necessario un accumulo temporaneo del suddetto rifiuto presso impianti di stoccaggio intermedio (operazione R13) ubicati sulle banchine dei porti interessati, regolarmente autorizzati ai sensi del D. lgs 152/06 e s.m.i. (...) Pertanto, considerando che le modalità di gestione del rifiuto classificato con il codice EER 191210 saranno in linea con quanto prevede il D. lgs 152/06 e s.m.i., con la presente si richiede la rettifica del provvedimento autorizzativo S.D. n. 198/2018 con l'eliminazione della prescrizione IV, la quale si intende riferita esclusivamente al CSS prodotto e gestito in applicazione al D.M. 22/2013"*;

PRESO ATTO che il DM 22/2013 prevede il divieto di depositi intermedi solamente per il combustibile solido secondario (Css) che ha cessato di essere rifiuto (EoW) e non per il Css qualificato come rifiuto (codice EER 191210);

RITENUTO di accogliere l'istanza e pertanto di rettificare il suddetto provvedimento n. 9/2018, con l'eliminazione del divieto di depositi intermedi per il combustibile solido secondario (Css) qualificato come rifiuto (codice EER 191210);

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente del Settore I n. 1523 del 18.11.2025, così come modificata con successiva Determinazione n. 1675 del 12.12.2025, di adeguamento della struttura organizzativa dell'ente a decorrere dal 01.01.2026, ai sensi dell'art. 10, c. 10, del vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente";
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 44 del 16/03/2026 con il quale è stato affidato all'Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico dirigenziale ad interim del IV

Pag. 2

- Settore, a decorrere dal 16 marzo 2026;
- la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 1780 del 22.12.2025, con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo" del Settore IV dell'Ente a far data dal 01.01.2026 fino al 31.12.2027, incarico poi confermato con determinazione del Dirigente ad interim del IV Settore n. 349 del 17.03.2026;

DETERMINA

- I.** Di rettificare, ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 208, il provvedimento n. 9/2018, emesso con D.D. 198 del 22/02/2018, di modifica non sostanziale dell'autorizzazione n. 5/2017 con la quale la ditta CAVALLARI SRL, P. IVA 02106690429, con sede legale ed operativa in Via dell'Industria 6 - Z.I. Zipa – Loc. Casine - OSTRÀ (AN), è stata autorizzata fino al 10/1/2027 all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, recupero (R3-R4-R5), raggruppamento preliminare (D13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi, con l'eliminazione, dal paragrafo IV, del seguente periodo: "il suddetto rifiuto (CER 191210) deve essere conferito direttamente all'impianto in cui viene effettuata la combustione dello stesso, senza depositi intermedi esterni al perimetro dell'impianto di produzione o dell'impianto di combustione, fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto previsti per legge o dettate, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze tecniche di trasporto".
- II.** Di ritenere valido quant'altro previsto dall'autorizzazione n. 5/2017, emessa con D.D. 161 del 7/2/2017 e successive modifiche.
- III.** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
- IV.** Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- V.** Si dà atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VI.** Si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- VII.** La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 16/04/2026

**IL TITOLARE DI INCARICO
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DELEGATO DAL DIRIGENTE**

ROTOLONI MARIA CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Fascicolo 2018/149